

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **249/1982** (ECLI:IT:COST:1982:249)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **ELIA**

Camera di Consiglio del **02/12/1982**; Decisione del **20/12/1982**

Deposito del **29/12/1982**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14581**

Atti decisi:

N. 249

ORDINANZA 20 DICEMBRE 1982

Deposito in cancelleria: 29 dicembre 1982.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 4 del 5 gennaio 1983.

Pres. e Rel. ELIA

LA CORTE COSTITUZIONALE

Composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 4, Comma terzo, della legge 10 dicembre 1973, n. 814 (Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici e relative modifiche)

promosso con ordinanza emessa l'11 ottobre 1976 dal Tribunale di Cremona - Sez. agraria - nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Bianchi Maria Chiara ed altri e Ferrari Mario, iscritta al n. 198 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119 del 2 maggio 1979.

Udito nella Camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il Giudice relatore Leopoldo Elia

Ritenuto che il Tribunale di Cremona, con ordinanza pronunciata l'11 ottobre 1976, pervenuta a questa Corte il 14 febbraio 1979, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3, in particolare del 15 (rectius 11) comma di quest'ultimo e dell'art. 4, terzo comma, della legge 10 dicembre 1973, n. 814, in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione;

considerato che parte delle questioni proposte sono già state decise da questa Corte con la sentenza n. 153 del 1977;

che, comunque, sulle restanti questioni può influire la legge 3 maggio 1982, n. 203, che ha compiutamente modificato il sistema della legge denunciata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al giudice a quo per il riesame della rilevanza delle questioni proposte.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.